## vecchia sostanza Nuova sostanza 1. registrata non (più) registrata solo come intermedio (tranne i monomeri²) commercializzata in una categoria di tonnellaggio 2. non solo come polimero<sup>3</sup> intermedio (tranne i superiore a quella registrata nell'UE. monomeri<sup>2</sup>) 3. non sul mercato in una categoria di tonnellaggio **Eccezioni** art. 26 lett. superiore a quella a, c, g, h, j registrata nell'UE. **OPChim**

soggette all'obbligo di annuncio ai sensi dell'art. 26 cpv. 3 **OPChim** se

sono immessi sul mercato come tali e sono classificati come pericolosi, PBT o vPvB1, su www.rpc.admin.ch. Eccezioni: Art. 54 ChemO

Notifica su www.rpc.admin.ch prima dell'immissione

> 1

tpa

CH

sul mercato (periodi transitori Art. 93c **OPChim**)

<sup>1</sup>Sono considerate persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) le sostanze che soddisfano i criteri definiti nell'allegato XIII punti 1.1.1–1.1.3 del regolamento UE-REACH.

Sono considerate molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) le sostanze che soddisfano i criteri definiti nell'allegato XIII punti 1.2.1-1.2.2 del regolamento UE-REACH.

<sup>2</sup>I monomeri devono essere notificati se sono immessi sul mercato come tali o sotto forma di polimero ma non sono registrati nell'UE o sono registrati in una categoria di quantità inferiore. I monomeri sono esenti dall'obbligo di notifica se sono registrati nell'UE nella stessa categoria di quantità o in una superiore (stato «ACTIVE", come "INTERMEDIATE", «FULL" o "NONS"). <sup>3</sup>L'art. 26 cpv. 1 lett. a ChemO esonera dall'obbligo di notifica i polimeri nonché le sostanze che sono contenute come unità monomeriche o chimicamente legate al polimero in una concentrazione inferiore al 2 per cento in peso.